COMUNE DI RAGALNA Provincia di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE SUI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

(ART. 40 COMMA 4 BIS L.R. 6 APRILE 1996 N. 16)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 53 DEL 27 ottobre 2007

ART. 1

- 1. Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale:
- a) di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che provocano faville, usare motori non necessari alla normale pratica agricola, fornelli inceneritori:
- b) di compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendi.

ART. 2

- 1. Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale.
- 2. Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cinquanta dalla vegetazione circostante e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade.
- 3. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo non ottemperino ad effettuare i lavori previsti, gli stessi saranno realizzati d'ufficio dall'amministrazione comunale, con spese a carico dei soggetti obbligati.

ART. 3

1. É fatto obbligo, nel corso dei lavori di cui all'art. 2, iniziare dalle aree confinanti e/o limitrofe e/o più vicine a strade pubbliche.

ART. 4

- 1. Oltre alle norme anzidette, i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali, portate eventualmente alla conoscenza dei proprietari e affittuari mediante manifesti o pubblicazioni specifiche, suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio.
- 2. Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.

3. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie etc., di larghezza non inferiore a m. 10,00.

ART. 5

1. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti, e in prossimità di lotti interclusi o di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m.10,00.

ART. 6

- 1. Per la pulitura delle coltivazione agricole specializzate, tipo uliveti, vigneti, etc., è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e non oltre le ore 9,00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale, e comunque nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose.
- 2. L'assenso o autorizzazione deve essere richiesta per iscritto al Distaccamento Forestale competente, comunicandone al Comune sia la richiesta che l'acquisizione del provvedimento.
- 3. È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o delle braci residue, e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.
- 4. È comunque fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

ART. 7

1. Chiunque avvista un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazione ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale mediante il numero verde "1515" e/o ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde "115" e/o alle autorità locali (carabinieri, sindaco, ufficio comunale di protezione civile, etc.)

ART. 8

1. Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

ART. 9

1. Le violazioni di cui al presente Regolamento saranno perseguite, penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'innesco di incendio (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P. e successive modifiche ed integrazioni) e amministrativamente, con irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra 50,00 e 258,00 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L.R. n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 10

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.